COMUNE DI CATANZARO

tel. 09618811 C.F./ P.IVA 00129520797
Via G. Jannoni, 68 -88100 Catanzaro

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE

tel. 0961-881387 pec: appalti @certificata.comune.catanzaro.it

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di accertamento delle cause e di valutazione dei danni a cose e a persone per effetto della responsabilità civile terzi del Comune relativo al periodo 01/01/2014 - 31/12/2014.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA : Importo complessivo posto a base di gara è di € 47.750,00 (oltre IVA).
CODICE CIG:5854551053

DISCIPLINARE

ART.1- OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di accertamento delle cause e di valutazione dei danni a cose e a persone per effetto della responsabilità civile terzi del Comune relativo al periodo 01/01/2014 - 31/12/2014.

ART.2- ENTITA' DELL'APPALTO

Importo complessivo posto a base di gara è di € 47.750,00 (oltre IVA) .

ART.3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata complessiva dell'appalto è di un anno per il periodo dall' 1/01/2014 - 31/12/2014.

Art.4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 5- CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.

5.1 - Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42, da possedere dai partecipanti alla gara in funzione della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico singolo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato). E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
Le imprese aventi sede in uno Stato aderente all'Unione Europea o firmatari di accordi sugli appalti di cui all'art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o a più di un consorzio stabile, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) ed i consorzi stabili di cui all'art. 36 comma 5, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 c.p. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. I soggetti ammessi a partecipare devono essere in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12.07.2011, n.106, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso co 2, a seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante.

5.2 Requisiti di ordine generale

a) Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
b) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005);
d) in regola con i piani individuali di emersione di cui all'art. 1 comma 14 D.L. 25/09/2002 n.210 convertito con modificazioni in Legge n.266 del 22/11/2002;
e) in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/99;
f) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n.159/2011 di cause di decadenza,di divieto o sospensione di cui all'art.67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n.159/2011 s.m.i..

I requisiti soggettivi di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che partecipano alla gara, sia in forma singola che raggruppata o consorziata, sia dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.
I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.

5.3 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art.39 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede e l'oggetto sociale dell'impresa deve essere coerente con l'oggetto della gara.

I suddetti requisiti dovranno essere forniti mediante dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 s.m.i., (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), con cui il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta l'iscrizione: a) nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero: b) nel registro della Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero: c) presso il competente Ordine professionale. Per quanto concerne tutte le tre ipotesi indicate alle precedenti lettere a), b) e c) trattandosi di certificazioni da rilasciare da amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. 30.03.2001, n. 165, l'idoneità professionale del concorrente sarà eventualmente verificata autonomamente da questa stazione appaltante, in attuazione di quanto disposto dall'art. 40 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n.183) secondo le procedure di cui agli artt. 43 e 71 dello stesso d.p.r. n. 445/2000.

Nella suddetta dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare i dati identificativi dell'impresa: codice fiscale e numero d'iscrizione, registro imprese, data di iscrizione, sezione, numero di repertorio economico amministrativo, denominazione della ditta, forma giuridica, sede (località/CAP - indirizzo), data di costituzione, durata della società, oggetto sociale, partita IVA, matricola INPS, posizione INAIL, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; attività e relativa data d'inizio, abilitazioni, soggetti controllati (denominazione, codice fiscale, sede, ecc), composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; la sussistenza del "nulla osta" ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i..

5.4 Requisiti di capacità tecnico- professionale– art.42 del D.Lgs 163/2006 s.m.i..

Le persone incaricate della prestazione del servizio devono essere:

- periti medici specialisti in possesso delle abilitazioni professionali in medicina-legale e delle assicurazioni, richieste dalle normative vigenti e corrispondenti alle funzioni da svolgere;
- periti ingegneri o architetti o geometri o periti industriali, tecnici in possesso della iscrizione nell'apposito albo dell'ordine o collegio, abilitati all'accertamento delle cause e la valutazione dei danni al patrimonio edilizio ed ambientale pubblico e privato;
- professionisti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito presso l'I.V.ASS. ai sensi e per gli effetti degli artt. 156 e 157 del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 s.m.i. per l'accertamento delle cause e la valutazione dei danni dei sinistri stradali.

I requisiti di capacità tecnica dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.
Nel caso in cui si utilizzi l'istituto dell'avvalimento dovranno essere allegate le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art.49 comma 2 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
I requisiti di capacità di tecnica- professionale dovranno essere posseduti:

- in caso di raggruppamento di concorrenti di cui all'art.34 comma 1 lettera d), e), f) e f-bis) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario , GEIE, operatori stabiliti in altri membri), di tipo orizzontale, dalla mandataria nella misura minima del 60% (sessanta per cento), la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20% (venti per cento) per un totale complessivo cumulativo del 100%;
- per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n.163/2006 s.m.i. si applicano le previsioni dell'art.35 dello stesso decreto e dell'art.277 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- (Per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.lgs n. 163/2006 smi (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, operatori stabiliti in altri Stati membri), la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.).

In merito ai requisiti di partecipazione alla procedura di gara ed all'esecuzione dell'appalto, indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara, si precisa che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture n.111/2012,, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, stampare il PASSOE rilasciato dal sistema, sottoscriverlo ed inserirlo nella busta "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- ai fini della verifica di quanto dichiarato in sede di gara, i concorrenti dovranno indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti relativamente ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo (Consiglio di Stato, Sez.III, sentenza n. 4785 del 26/09/2013);

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
Nel successivo art. 11 del presente disciplinare sono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi, a **pena di esclusione** dalla presente procedura.
Ai sensi del disposto dell'art.48 comma 1 del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti, la Commissione di gara procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale con le modalità e per gli effetti stabiliti dall'art.48, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti e del presente Disciplinare di gara.

ATTENZIONE

A) **in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di carattere generale nonché i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;**

B) **per i soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del Codice degli appalti, i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.**

5.5 Dichiarazioni relative alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici

Protocollo di legalità sottoscritta il 15/05/2012 tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro in esecuzione delle Deliberazione del Commissario Straordinario n. 145/2012) di cui al successivo art.11 .

5.6 Ulteriori dichiarazioni, a pena di esclusione

L'impresa concorrente deve dichiarare quanto segue:

- di aver esaminato il capitolato speciale, il bando, il disciplinare e la documentazione tecnica allegata e di accettare integralmente, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute. L'impresa altresì deve dichiarare che il servizio oggetto della presente procedura sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara;
- di avere piena e perfetta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio indicato in oggetto e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i.;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett.a del D.L. n. 66/2014, le spese per la pubblicazione del bando sulla G.u.r.i. sostenute dalla Stazione Appaltante;
- dichiarazione effettuata dai soggetti di cui all'85 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. afferenti i familiari conviventi.

ART.6 – AVVALIMENTO

Il concorrente partecipante singolarmente o in consorzio o in raggruppamento ai sensi dell'art.34 Dlgs n.136/2006 s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale ed economica - finanziaria avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria) ai sensi e per gli effetti dell'art.49 D.lgs n.136/2006 s.m.i..

A tal fine il concorrente dovrà allegare, **a pena di esclusione:**

a. dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b. una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs n.163/2006 s.m.i.;

c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs n.163/2006 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta al durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 D.lgs n.163/2006 s.m.i.;

f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla precedente lett.f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art.49 D.lgs n. 163/2006 s.m.i.
h. Dichiarazione effettuata dai soggetti di cui all'85 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. afferenti i familiari conviventi (Mod. 5)

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzione di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART.7 – SUBAPPALTO

E' ammesso l'istituto del subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del D. Lg.vo 163 /06 s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto e può avvenire solo previa autorizzazione della Stazione appaltante.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare i servizi che intende subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale;
- l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs n.163/2006; nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
- Non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 s.m.i.
- l'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare al contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società, consorzio.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.

ART.8 – CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

ART.9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

➢ **Cauzione provvisoria :**

1. Le ditte concorrenti, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, dovranno costituire,**a pena di esclusione**, apposita cauzione del 2% dell'importo a base d'asta (**€ 47.750,00**) e pertanto ammontante ad **€ 955,00** (euro novecentocinquantacinque/00) da prestare secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i..
   La garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;
   In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
   La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
   Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
2. L'importo della garanzia, è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 commi 1 e 2 s.m.i. per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n.7).
   Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione del 50% dell'importo della garanzia è ammessa solo se tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati siano in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità.
3. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 123 del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.R. n. 207/10), qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito dopo l'aggiudicazione della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
5. Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:
   a) assegno circolare intestato al Comune di Catanzaro;
   b) attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 59P0100504400000000218040. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Catanzaro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
   c) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato co il Dlgs n.385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.02.1959, n.449 s.m.i.) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, **a pena di esclusione,** corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di RTI e di consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse *(c.f.r. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n.8).*
Nel caso di RTI o consorzio ordinario formalmente costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, **a pena di esclusione**, al soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri soggetti costituenti il Raggruppamento.
ATTENZIONE: i modelli approvati con D.M. n. 123 del 12/03/2004 non sono aggiornati e non contengono tutte le clausole sopra richieste, pertanto dovranno essere opportunamente integrate ed in particolare con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità della "prova scritta" prevista, per le polizze assicurative, dall'art. 1888 c.c.
E' necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.
Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato "a distanza" ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato).
Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma apposta. Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

- **Cauzione definitiva e polizza assicurativa**
  1. La ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i.;
  2. la garanzia fideiussoria redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  3. **l'importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**
  4. La cauzione definitiva sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;

ART. 10- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso, contenente tutta la documentazione richiesta e l'offerta, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. **I plichi dovranno pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro, Settore AA.GG./SUAC, Via Iannoni, 88100 Catanzaro, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/09/2014, a pena di esclusione.**
Il recapito tempestivo ed integro dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane a completo e ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Qualunque siano le modalità di presentazione, l'offerta si considera pervenuta in ritardo e, quindi, non ammessa alla gara, qualora dovesse pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro oltre il termine prefissato di ricezione, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedita in tempo utile. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione con data antecedente risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di ricezione, non verranno aperti e si procederà all'esclusione dei relativi concorrenti. La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
I plichi, per garantire l'identificazione della provenienza, a pena di esclusione, dovranno riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

1. Ragione sociale, indirizzo del mittente, numero di fax, indirizzo mail e pec, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa concorrente (nel caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
2. diciture **"NON APRIRE" e "CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE E DI VALUTAZIONE**

DEI DANNI A COSE E A PERSONE PER EFFETTO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DEL COMUNE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 - CODICE CIG 5854551053

Scadenza offerte: 09/09/2014 ore 12:00

ART. 11- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico citato nel precedente art. 10 dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «Busta A - Documentazione Amministrativa», «Busta B - Offerta economica».

Tutte le buste devono indicare i dati identificati dell'offerente.

Il plico generale e le due buste devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. La sigillatura deve essere effettuata con materiale idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura con modalità tali da garantirne l'integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli pre incollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.

ART.12 – CONTENUTO DELLA BUSTA "A"- " DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana:

- **A)** Le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (mod. n.1) e le Dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter), dell'art.38, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. (mod. 1bis), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE, avvalimento e subappalto, come meglio specificato nel successivo art.13 del presente Disciplinare;
- **B)** il deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare;
- **C)** la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al precedente art.9 del presente Disciplinare;
- **D)** copie del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale, dello schema di contratto e di tutta la documentazione tecnica allegata, debitamente sottoscritti in calce, a pena di esclusione, per avvenuta presa visione ed accettazione dal legale rappresentante;
- **E)** dichiarazione effettuata dai soggetti di cui all'85 del D.Lgs. n.159/2012 e s.m.i. afferenti anche i familiari conviventi, circa l'insussistenza di cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs n. 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo decreto, di cui all'allegato mod. 5;
- **F)** certificazione dalla quale risulti il possesso del sistema di gestione di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008 relativa al settore oggetto della gara, in corso di validità;
- **G)** Il **PASSOE, debitamente sottoscritto**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio Avcp*ass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C.*
- **H)** copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

Ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. N. 163/2006 la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali sarà acquisita tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'AVCP, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo per quanto riguarda il possesso di requisiti non compresi fra quelli per cui è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP : www.autoritacontrattipubblici.it (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. La mancata produzione del **PASSOE** non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara

ART.13 – ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE.

I concorrenti, utilizzando l'apposito modulo n.1 corredato da **marca da bollo da € 16,00,** dovranno produrre la domanda di partecipazione – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore con allegata fotocopia del documento d'identità – attestanti il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei requisiti tecnico – professionali necessari per l'ammissione alla gara (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) come di seguito indicati:

A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46 D.P.R. 445/2000) attestanti, a pena di esclusione:

1. i dati anagrafici e di residenza del legale rappresentante, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
2. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (per le imprese con sede in Stato straniero) e che l'oggetto sociale dell'impresa risulta coerente con quello della gara;
3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni oppure di trovarsi nella situazione di cui all'art.186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
4. l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
5. l'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria moralità professionale. L'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 della Direttiva CEE 2004/18. L'esclusione dalla partecipazione alla gara ed il divieto di stipulare contratti operano se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandata semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel mod.1 i nominativi e i relativi dati anagrafici. L'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
6. l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Ai sensi del comma 2 dell'art.38 del D.lgs n.163/2006 s.m.i. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
7. l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Ai sensi del comma 2 dell'art.38 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266. A tal fine dovranno essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS ed il numero di P.A.T. - Posizione Assicurativa Territoriale dell'INAIL;
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza alle norme della legge n° 68 del 12/3/99. Dovrà essere indicato l'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
9. dichiarazione che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis, comma 14, della legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall'art.1 della Legge 22/11/2002 n.266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
10. l'inesistenza dell'applicazione di misure cautelari interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) D. Leg.vo n.231dell'8/6/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art.14 del D.lgs n.81 del 9 aprile 2008 s.m.i.;

11. che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/11/81, n. 689;
12. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
13. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005).

B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) comprovanti, a pena di esclusione:

1. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n° 55/90; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
2. l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
3. l'inesistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Catanzaro che bandisce la gara o l'inesistenza di errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Catanzaro;
4. di non essere iscritti, ai sensi del comma 1-ter dell'art.38 del DLgs n. 163/2006 s.m.i. , nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10 del DLgs n. 136/2066 s.m.i.,. per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
5. di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, ai sensi del comma 2 dell'art.38 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., il concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi suddette la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenti l'offerta economica;
6. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs n.163/06 s.m.i., in quanto non partecipa alla gara in associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipa in gara in associazione o consorzio.

C) Dichiarazione possesso requisiti di capacità tecnico- professionale:

Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale richiesti dal presente Disciplinare, come dettagliati nel mod.1.

N.B.: **Obblighi per le società partecipanti: le società, per la partecipazione alla gara, devono indicare – già in sede di presentazione dell'offerta – il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio e, nell'ipotesi che nel corso dell'espletamento del servizio tali persone dovessero variare, dovrà essere data preventiva e motivata comunicazione all'Ente appaltante, che dovrà esprimere il proprio parere. Tali persone: a) devono risultare iscritti negli appositi ruoli ed albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, b) sono ritenute personalmente responsabili delle perizie e devono controfirmare, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, tutti gli atti che interessano l'Amministrazione Comunale.**

D)Dichiarazioni relative alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici (Protocollo di legalità sottoscritta il 15/05/2012 tra la

A pena di esclusione, il concorrente dovrà dichiarare:

1. di essere consapevole che la sottoscrizione del contratto prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art.10 del DPR n. 252/98, sono sottoposte a condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive da parte della Prefettura;di obbligarsi in caso di aggiudicazione a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento del servizio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese e in particolare ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
3. di impegnarsi a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura;
4. di impegnarsi al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente dei luoghi di lavoro, e delle maestranze impiegate, essendo consapevole che qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la Stazione appaltante risolverà il contratto ed escluderà l'impresa dalla procedura. A tal fine si considerano gravi violazioni: a) l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalla scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'impresa; c) inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
5. di obbligarsi al rispetto delle clausole contrattuali indicate dal citato **Protocollo di legalità** che si riportano di seguito:
   - **Clausola n.1**
     La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito htpp://www.prefettura.it/catanzaro, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
   - **Clausola n.2**
     La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt.2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
   - **Clausola n.3**
     La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
   - **Clausola n.4**
     La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
   - **Clausola n. 5.**
     La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del DPR n. 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- **Clausola n.6.**
  La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- **Clausola n.7.**
  La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultata aggiudicataria, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

***E) Ulteriori dichiarazioni* a pena di esclusione:**

- di aver esaminato il capitolato speciale, il bando, il disciplinare, lo schema di contratto e la documentazione tecnica allegata e di accettare integralmente, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute. L'impresa altresì deve dichiarare che il servizio oggetto della presente procedura sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara;
- di avere piena e perfetta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio indicato in oggetto e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i.;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 26, comma 1,lett. a del D.L. n. 66/2014, le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani sostenute dalla Stazione Appaltante.

✓ **N.B. 1: i**n caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario o di coassicurazione, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese**, a pena di esclusione**, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 smi, dette dichiarazioni vanno rese, **a pena di esclusione**, anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dall'appalto.

✓ **N.B. 2: l**a dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art.38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 smi, lett.b) e lett.c), vanno rese individualmente, **a pena di esclusione,** anche dai seguenti soggetti, **non** firmatari dell'istanza di ammissione a gara (mod. 1 bis):

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

La dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lett.c) del D.Lgs n. 163/2006 smi, vanno rese individualmente, **a pena di esclusione,** anche **dai soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie (AVCP, Determinazione n.4 del 10/10/2012).
In ogni caso, qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica siano stati provvedimenti di cui all'art.38 comma 1, lett.c) del D.Lgs, n.163/2006 smi, l'impresa concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante da una fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art.38, comma 1 lett.c), del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr Cons.Stato, Adunanza Plenaria, n.10 e n.21 del 2012. – AVCP, Determinazione n. 4 del 10/10/2012).
Per le dichiarazioni in **N.B. 2** andrà utilizzato l'apposito modulo mod 1/BIS in allegato.

F) Raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari - art.37 del D.Lgs n.163/2006 s.m.i. - GEIE (ulteriori dichiarazioni):

- Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario o da GEIE di cui all'art.2602 del codice civile, **costituito prima della gara**, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni, **a pena di esclusione**, rese sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000, n.445, secondo le modalità dell'art.38 dello stesso DPR n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art.37, comma 15 del Codice, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si potrà allegare copia autentica dell'atto costitutivo di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato come mandatario o capogruppo e l'indicazione delle prestazioni da eseguire da ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Inoltre si deve dichiarare, **a pena di esclusione**:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art.2602 del codice civile, o da un GEIE **non ancora costituito,** dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445, secondo le modalità dell'art.38 dello stesso D.P.R. n.445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto (**mod. 1 Ter**), a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art.37 commi 14, 15 e 16 del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che allo stesso spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandati nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt.34 e 37 del D.lgs n. 163/2006;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
- indicare le prestazioni da eseguire da ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE.

Le dichiarazioni dovranno altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

Consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- ai sensi dell'art.37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., i consorzi devono indicare il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara, a questi ultimi è fatto divieto di parteciparee, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale;
- il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di sui all'art.38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui al punto del presente disciplinare secondo i modelli 1 e 1 bis distintamente per ciascun operatore economico;
- il consorzio deve indicare tutti i consorziati facenti parte dello stesso;
- il consorzio deve altresì allegare copia autenticata dell'atto costitutivo.

Consorzi stabili

- **ai sensi dell'art.34, comma 1, lett.c) e dell'art.36 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i, devono indicare se il consorzio partecipa in proprio, per conto di uno o più consorziati oppure per conto di tutti i consorziati, a questi ultimi è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale;
- il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di sui all'art.38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e presentare le dichiarazioni indicate nel presente disciplinare secondo i modelli 1 e 1 bis distintamente per ciascun operatore economico;
- il consorzio deve indicare tutti i consorziati facenti parte dello stesso;
- il consorzio deve altresì allegare copia autenticata dell'atto costitutivo.

Operatori economici stranieri.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta il lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paesi di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana. I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.
Gli importi devono essere dichiarati in euro.
Si applicano le disposizioni di cui all'art.47 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i ed il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

N.B.:

- Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
- Nel caso di concorrenti sostituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.
- Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relatica procura notarile.
- La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di sui ai punti precedenti, **a pena di esclusione,** devono contenere quanto previsto nei relativi modelli.
- A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, **a pena di esclusione,** copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35, secondo comma del DPR 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Per quanto attiene la regolarità di forma delle dichiarazioni /certificazioni richieste si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente bando.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all'art.46 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.
L'offerente autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alle dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante ed agli eventuali contro interessati che ne fanno richiesta motivata. E' consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedeimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

G) Avvalimento (art.49 del D.Lgs. n. 163/2006)

Qualora il concorrente utilizza l'istituto dell'avvalimento oltre al mod.1 dovrà allegare:

- **Dichiarazione (Mod. n.2)** resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato) sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 s.m.i., verificabile ai sensi dell'art.48 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., con la quale attesta:

1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art.49 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
2. le complete generalità del soggetto ausiliato ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

N.B. Oltre alla suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvilimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata (mod.2) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49, comma 5, del D.lgs n.163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- **Dichiarazione (Mod. n. 3)** resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., con la quale attesta:

  - le proprie generalità;
  - il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art.38 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
  - di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  - che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

- **Dichiarazione (Mod. n. 5)** – familiari conviventi.

H) Dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare (mod. n.4):

Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Per le ulteriori condizioni si rimanda all'art.7 del presente disciplinare.

N.B. : a tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35, secondo comma del DPR 445/2000.

Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) .

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

ART.15 – CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – " OFFERTA ECONOMICA".

Nella Busta B, chiusa, idoneamente sigillata e siglata sul lembo di chiusura, **a pena di esclusione,** con la scritta "Offerta Economica" e il nome e la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della gara, dovrà essere contenuta l'offerta economica in bollo da € 16,00, secondo l'All. modello 6.
L'offerta economica, redatta in lingua italiana, **a pena di esclusione,** dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, nella quale sia riportato quanto segue:

- la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'Impresa (consorzio, RTI o GEIE), nel cui interessa l'offerta è presentata;
- i dati identificativi della procedura di gara in argomento;
- il ribasso percentuale **sull'importo complessivo di gara soggetto a ribasso** espresso sia in cifre che in lettere. Tale indicazione non dovrà contenere abrasioni o cancellature o correzioni. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto tra i due valido quello più conveniente per l'Ente Appaltante;
- Il ribasso viene considerato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di R.T.I. e Consorzi ordinari non ancori costituiti, ai sensi dell'art.37, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. l'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione,** dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate, nonché dal Consorzio stesso.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, rinnovabili per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Si procederà inoltre all'esclusione dalla gara qualora l'offerta economica:

- non sia separata dalla restante documentazione amministrativa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, qualora l'offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante - o procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge- di tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, qualora l'offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante - o procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge – dell'operatore economico mandatario;
- non rechi l'indicazione di offerta, oppure rechi l'offerta in aumento, e/o rechi l'indicazione in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante;
- contenga percentuale in aumento, indeterminate, plurime e parziali.

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

ART. 17- COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione, nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Settore AA.GG./SUAC, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti esperti nelle materie attinenti l'appalto in oggetto ai sensi dell'art.84 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

ART. 18 - CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

Le sedute della Commissione hanno validità solo in presenza di tutti i membri che la compongono.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione saranno registrate in appositi verbali, firmati dal Presidente e dagli altri componenti della Commissione.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per le altre cause debitamente motivate, in tal caso la Commissione fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l'apertura dei plichi, rendendole note ai presenti.
La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima fase.
La Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno **10/09/2014** alle ore 15:**00** presso la sede del Dirigente del Settore AA.GG./SUAC del Comune di Catanzaro, sito in Via Iannoni 68 - Catanzaro. Le Ditte che volessero intervenire potranno presenziare con legale rappresentante od altra persona appositamente delegata.
In seduta pubblica la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà in seduta pubblica ai seguenti adempimenti:

- riscontra che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando, dichiarando l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- verifica, seguendo l'ordine progressivo di ricezione, della tempestività della ricezione dei plichi, dell'integrità degli stessi e del rispetto degli oneri formali richiesti dal presente Disciplinare;
- numerazione dei plichi in ordine progressivo. Le buste contenute all'interno di ogni plico avranno lo stesso numero del plico che le contiene;
- apertura dei plichi principali, con inizio dal plico n.1, ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A"e "B" ;
- apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta per tutti i concorrenti;
- verifica della sussistenza, per ciascun operatore, dei requisiti richiesti dal presente disciplinare;
- formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi provvisoriamente e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente sarà obbligato - ai sensi dell'art. 39 del D.L. 90/2014 - al pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria corrispondente all'uno per mille del valore del presente appalto. Si applica comunque quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Nel rispetto della "par condicio" fra i concorrenti, in base ai disposti dell'art. 46 del D.Lgs.n.163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 46 del medesimo D.Lgs., la Stazione Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine massimo perentorio di tre giorni lavorativi entro cui i concorrenti dovranno far pervenire quanto richiesto

- procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice di contratti.
  Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all'apertura della busta "B", la Commissione, ai sensi dell'art.48 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art.48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondato all'unità superiore.

  A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, in busta chiusa idoneamente sigillata, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti requisiti speciali:

  1) professionisti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito presso l'I.V.ASS. mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000 del certificato di iscrizione a detto istituto, in corso di validità.

  2) periti/ medici specialisti in possesso delle abilitazioni professionali in medicina-legale e delle assicurazioni, mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del

certificato di iscrizione nell'albo dei medici con indicazione della specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, in corso di validità.

3) periti ingegneri o architetti o geometri o periti industriali, in ogni caso tecnici abilitati per l'accertamento delle cause e la valutazione dei danni al patrimonio edilizio ed ambientale pubblico e privato, mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione nell'albo in corso di validità;

L'apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova dei predetti requisiti speciali avverrà in seduta pubblica.

Qualora tali prove non vengano fornite entro il termine perentorio dei dieci giorni ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la Commissione procederà agli ulteriori adempimenti di cui all'48 del Codice dei Contratti e quindi procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Si rammenta inoltre la responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Seconda fase

Nel corso della successiva seduta, aperta al pubblico, la commissione procederà ai seguenti adempimenti:

- apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova di requisiti speciali di cui all'art.48 del D.Lgs n. 163/2006 smi suindicati;
- elenco degli operatori economici ammessi;
- apertura della busta **"B"** ed alla lettura delle offerte economiche ed alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.
- Formulazione della graduatoria ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di migliori offerte uguali si procederà come segue:

- i concorrenti che hanno formulato le migliori offerte uguali, se non presenti alla seduta di gara, saranno convocati con idoneo preavviso di almeno 48 ore in riunione pubblica con la Commissione giudicatrice, nel corso della quale saranno invitati a migliorare l'offerta economica. Le offerte migliorative dovranno essere formulate da soggetto idoneo ad impegnare formalmente il concorrente (titolare, legale rappresentante od altro soggetto munito di procura);
- se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti si rifiutano di effettuare l'offerta di miglioria, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

ART. 19 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell'offerta secondo il combinato disposto degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 s.m.i..

In ogni caso la Stazione Appaltante, anche al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 20- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida e congrua e si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto - in conformità a quanto previsto dall'art.81, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. - e/o lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto, di sospendere, di indire nuovamente o di non aggiudicare **la gara motivatamente, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno.**

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta nei confronti della Ditta che abbia effettuato la migliore offerta.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, di cui all'art.5 del presente Disciplinare, ai sensi degli artt.38 e 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 smi. e dell'art.11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

A tal proposito si precisa che l'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione probatoria a conferma delle autodichiarazioni rese in sede di gara.

Qualora tali prove non vengano fornite entro il termine perentorio dei dieci giorni ovvero non vengono confermate le autodichiarazioni contenute nell'offerta, la Stazione Appaltante dichiarerà *il concorrente decaduto* ***dall'aggiudicazione.***

Nel caso di dichiarazioni mendaci la Stazione Appaltante procederà ad escludere il concorrente e ad escutere la garanzia, ferma restando la denuncia penale a carico dei sottoscrittori. Trasmetterà inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Catanzaro né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e qualora, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione, per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione e si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste.

In ogni caso, la partecipazione alla presente procedura aperta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale e nella documentazione tecnica allegata e di accettazione integrale, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, di tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute.

Il risultato della gara sarà comunicato, ai sensi dell'art.79 del D.Lgs n. 163/2006 smi, entro 5 giorni dall'esecutività del provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.

In materia di esclusione si applica l'art.46 D.Lgs 163/2006 smi - secondo il quale la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006 smi, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,quando espressamente richiamate, nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo la circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte- e, per quanto applicabili, le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici contenute nella Determinazione n. 4 del 10/10/2012.

In materia di certificazioni si applica il DPR n.445/2000 s.m.i..

Ai sensi dell'art.302 comma 2 lett.b) del D.P.R. n.207/2010 il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'art.11 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace.

L'Amministrazione aggiudicatrice si avvale della facoltà di cui all'art.140, comma 1 e 2 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, le spese di pubblicazione nonché gli oneri fiscali.

ART. 21 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registrazione, gli oneri fiscali ed ogni altra spesa connessa, che sono tutte a suo carico

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto alla data che sarà fissata da questa amministrazione. Ove non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà con provvedimento motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione dell'appalto alla Ditta che segue in graduatoria.

La stipula della polizza è subordinata alla presentazione della cauzione definitiva sull'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.

ART. 22 - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE..

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle Ditte non aggiudicatarie entro i 30 giorni successivi dalla data di aggiudicazione. Quello della Ditta aggiudicataria sarà trattenuto fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale.

ART.23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i..

ART.24 – DOCUMENTAZIONE DI GARA. DISPONIBILITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI.

Il bando integrale, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, la modulistica, lo schema del contratto sono disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito www.comunecatanzaro.it, alla Sezione Gare e Appalti .

E', comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l'esatta corrispondenza della copia acquisita con i documenti di gara posti in visione.

Eventuali chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti esclusivamente via PEC all'indirizzo appalti@certificata.comune.catanzaro.it, fino a 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, esplicitando in oggetto la dicitura "Quesito concernente la gara per l'affidamento del Servizio di _____".

I quesiti dovranno essere posti esclusivamente in lingua italiana, con l'indicazione della ragione sociale, il nome del rappresentante legale dell'operatore economico interessato alla procedura di gara.

Le risposte saranno rilasciate con la stessa modalità ed inserite sul sito del Comune www.comunecatanzaro.it , Sez. Gare e Appalti entro il termine di 5 **(cinque) giorni** antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, salvo l'oggettiva impossibilità di rispettare il suddetto termine.

Si invitano, pertanto, tutte le imprese partecipanti all'appalto a voler verificare periodicamente la presenza degli aggiornamenti sul sito indicato.

ART.25- ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del n. 163/2006 s.m.i.. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d) dell'art.13 succitato.
Il diritto di accesso è **differito**:

a) in relazione all'**elenco dei soggetti** che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
c) in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, 24, Legge n. 241/90, D.P.R. 184/06, D.Lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di indicare se il contenuto dei documenti componenti l'offerta presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare nel modello di partecipazione che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento.
In mancanza di motivazione e comprova dell'inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa Stazione Appaltante acconsentirà alla sua ostensibilità nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento.
Le istanze di accesso devono essere rivolte al RUP che è e rimane responsabile della procedura di accesso.

Art. 26 - PROCEDURA DI RICORSO

- Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- In relazione al disposto dell'art. 243-*bis* del D.Lgs. n.163/2006, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20/03/2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
  L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle

spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 del *"Codice del processo amministrativo"* approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e successive modificazioni, recante "Spese di giudizio", prevede che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 27 - DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* si forniscono le informazioni qui di seguito indicate:

a) i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla stazione appaltante, per l'affidamento dell'appalto dei servizi pubblici di cui all'oggetto;

b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione appaltante comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in gara;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti di servizi pubblici;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 s.m.i.;

e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti;

f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio;

g) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Catanzaro.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e della legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i., responsabile del procedimento è il Sig. Sergio Mirarchi

Il Responsabile Unico del Procedimento
I.D. Sergio Mirarchi

Il Funzionario Amm.vo SUAC
Dott.ssa Rosalba Costa

IL DIRETTORE D'AREA
Avv. Saverio Molica